



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
SETTORE 03 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

Assunto il 17/07/2024

Numero Registro Dipartimento 1397

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 10397 DEL 22/07/2024

Oggetto: PRESA D'ATTO TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETA' "FARMACIA GIANCOTTI S.N.C. DI MARIALETIZIA DE BELLIS E GABRIELLA CURINO" DALLA FORMA IN NOME COLLETTIVO NELLA FORMA A RESPONSABILITA' LIMITATA CON DENOMINAZIONE SOCIALE "FARMACIA GIANCOTTI S.R.L." – TITOLARE DI SEDE FARMACEUTICA NEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS) – PRESA D'ATTO CESSIONE QUOTE E VARIAZIONE COMPAGINE SOCIALE.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTI:

- l'art.12 della Legge n. 475/68 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;
- gli artt. 2 e 12 della L.R. n. 18/90 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 e 8 della Legge n. 362/91 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13.5.96 n. 7 *"Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale"* e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24.6.1999 e successive modifiche;
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, *"Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali"* e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la Legge n. 124/2017 *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza"*;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 recante: *"Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022"*;
- il Regolamento Regionale nr. 15/2023 recante *"Approvazione modifiche del Regolamento regionale n. 12/2022"* approvato con DGR n. 717 del 15 dicembre 2023;
- il D.D.G. n. 19931 del 21 dicembre 2023, rettificato con D.D.G. n. 19966 del 21 dicembre 2023, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento *"Salute e Welfare"*, in attuazione della D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante *"Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità"*;
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante *"Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)"*;
- la D.G.R. n. 578 del 26 ottobre 2023 – Approvazione Piano dei controlli di Regolarità Amministrativa in fase successiva – anno 2024 e la conseguente circolare n. 567361 del 19/12/2023 del Segretariato Generale;
- la D.G.R. n. 29 del 6 febbraio 2024 avente ad oggetto: *"Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024/2026"*;
- la D.G.R. n. 3 del 18 gennaio 2022 e il successivo D.P.G.R. n. 3 del 25 gennaio 2022 con i quali è stato conferito alla Dott.ssa Rita Francesca Scarpelli l'incarico di Dirigente del Settore n. 3 *"Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco del Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio Sanitari"* della Giunta della Regione Calabria;
- la D.G.R. n. 717 del 15 dicembre 2023 ed il successivo D.P.G.R. n. 101 del 15 dicembre 2023 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento *"Salute e Welfare"* della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

PREMESSO che il Settore competente per l'istruttoria ha accertato:

-CHE in data 26 dicembre 2011 è deceduta in Belvedere Marittimo (CS) la dott.ssa Giacchetti Maria, già titolare della omonima farmacia afferente la sede farmaceutica del Comune di Belvedere Marittimo (CS) sita alla via Giovanni Grossi n. 12 (ex n.8) in virtù di decreto del Medico Provinciale di Cosenza n. 1368 del 24 marzo 1967;

-CHE con decreto dirigenziale n. 7605 del 29 maggio 2012, si è provveduto ad autorizzare la dott.ssa Cipolla Emilia e la dott.ssa Cipolla Francesca, nella loro qualità di figlie ed eredi legittime della defunta dott.ssa Giacchetti Maria, alla gestione provvisoria ereditaria della sede farmaceutica del Comune di Belvedere Marittimo (CS) sita alla via G. Grossi n. 12 (ex n. 8) per un periodo di mesi sei dalla presentazione della dichiarazione di successione, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Cipolla Emilia regolarmente iscritta all'Ordine professionale di Cosenza;

-CHE il giorno 21 maggio 2013 in Belvedere Marittimo (CS) con atto pubblico per notaio dott. Francesco Giglio, Repertorio n. 28.111, Raccolta n. 10.716, registrato a Cosenza il 21 maggio 2013 al n. 5226 Serie 1T, le dottoresse Cipolla Emilia e Cipolla Francesca, eredi legatarie della defunta dott.ssa Giacchetti Maria, hanno regolarizzato la società di fatto scaturente dalla comunione ereditaria, costituendo una società in nome collettivo avente ragione sociale "*Farmacia Giacchetti delle dott.sse Emilia e Francesca Cipolla S.n.c.*", nella quale le suddette coeredi legatarie hanno conferito la titolarità ed il diritto di esercizio dell'omonima farmacia, sede farmaceutica del Comune di Belvedere Marittimo (CS), nonché la proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, ubicata alla via G. Grossi n. 12 (ex n. 8), sottoponendo il suddetto conferimento di azienda alla condizione sospensiva non retroattiva consistente nel rilascio, e successiva notificazione del provvedimento amministrativo di riconoscimento, in capo alla società conferitaria, del trasferimento della titolarità del diritto di esercizio della sede farmaceutica e della proprietà dell'azienda commerciale che vi è connessa, di cui al combinato disposto dell'art. 12, terzo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, secondo comma, della Legge Regione Calabria 9 aprile 1990, n. 18 e ss.mm.ii.;

-CHE con decreto dirigenziale n. 9495 del 2 luglio 2013 si è provveduto a riconoscere ad ogni effetto di legge, il trasferimento della titolarità ed il diritto di esercizio della sede farmaceutica del Comune di Belvedere Marittimo (CS) nonché dell'azienda commerciale che vi è connessa sita alla via G. Grossi n. 12 (ex n. 8), dalla gestione ereditaria "*Eredi dott.ssa Giacchetti Maria*" in capo alla società in nome collettivo avente ragione sociale "*Farmacia Giacchetti delle dott.sse Emilia e Francesca Cipolla S.n.c.*" avente già come unici soci la dott.ssa Cipolla Emilia e la dott.ssa Cipolla Francesca, entrambe farmaciste regolarmente iscritte all'Ordine professionale di Cosenza, sotto la direzione tecnica del socio dott.ssa Cipolla Emilia;

-CHE il giorno 6 febbraio 2017 in Castrovillari (CS) con atto pubblico per notaio dott. Luigi Viteritti, Repertorio n. 14.443, Raccolta n. 6614, la dott.ssa Cipolla Emilia e la dott.ssa Cipolla Francesca, già socie della società "*Farmacia Giacchetti delle dott.sse Emilia e Francesca Cipolla S.n.c.*" hanno ceduto e venduto le proprie intere quote di partecipazione al capitale sociale della suddetta società alla dott.ssa De Bellis Marialetizia ed alla dott.ssa Curino Gabriella, entrambe farmaciste, che hanno accettato ed acquistato;

-CHE con decreto dirigenziale n. 3667 del 5 aprile 2017 si è provveduto a prendere atto delle cessioni di quote sociali e, per gli effetti, riconoscere le modifiche intervenute nella società già denominata "*Farmacia Giacchetti delle dott.sse Emilia e Francesca Cipolla S.n.c.*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Belvedere Marittimo (CS) sita alla via G. Grossi n. 12 (ex n. 8), nonché la modifica della ragione sociale in "*Farmacia Giacchetti S.n.c. di Marialetizia De Bellis e Gabriella Curino*", avente già come unici soci la dott.ssa De Bellis Marialetizia e la dott.ssa Curino Gabriella, entrambe farmaciste regolarmente iscritte all'Ordine professionale di Cosenza, sotto la direzione tecnica della dott.ssa Curino Gabriella;

-CHE il capitale sociale della società "*Farmacia Giacchetti S.n.c. di Marialetizia De Bellis e Gabriella Curino*", fissato in euro 8.483,52, risultava ripartito tra i soci nelle seguenti proporzioni:

- De Bellis Marialetizia, titolare della quota di partecipazione del valore nominale di euro 8.398,68, pari al 99% del capitale sociale;
- Curino Gabriella, titolare della quota di partecipazione del valore nominale di euro 84,84, pari all'1% del capitale sociale;

- CHE con nota del 27 maggio 2024 trasmessa a mezzo PEC del 5 giugno 2024, conservata in atti, la dott.ssa De Bellis Marialetizia, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "*Farmacia Giacchetti S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Belvedere Marittimo (CS), Via G. Grossi n. 12 (ex n. 8), ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., la trasformazione della società già corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Giacchetti S.n.c. di Marialetizia De Bellis e Gabriella Curino*" dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata, nonché la modifica della denominazione e la rideterminazione del capitale sociale, come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 22 aprile 2024 in Castrovillari (CS), con atto pubblico di trasformazione per notaio dott. Luigi Viteritti, Repertorio n. 21.698, Raccolta n. 11.865, registrato a Cosenza in data 30 aprile 2024 al n. 8229 serie 1T, i soci della società "*Farmacia Giancotti S.n.c. di Marialetizia De Bellis e Gabriella Curino*" hanno deliberato e convenuto di trasformare la predetta società dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata in base alle risultanze della relazione di stima del patrimonio sociale redatta ai sensi degli artt. 2465 e 2500 ter Cod. Civ., nonché di modificare la denominazione sociale in "*Farmacia Giancotti S.r.l.*";

-**CHE** a seguito dell'intervenuta trasformazione, il capitale sociale della società trasformata "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", è stato fissato in euro 20.000,00, risultava suddiviso fra i soci nelle seguenti rispettive misure, corrispondenti alla rispettiva loro partecipazione al capitale sociale della società trasformata e precisamente:

- De Bellis Marialetizia, titolare della quota di partecipazione del valore nominale di euro 19.800,00, pari al 99% del capitale sociale;
- Curino Gabriella, titolare della quota di partecipazione del valore nominale di euro 200,00, pari all'1% del capitale sociale;

- **CHE** la società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", derivante dalla trasformazione, ha per oggetto sociale esclusivo la gestione di una o più farmacie, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 362/1991, come modificato dall'art. 1, comma 157, della legge 124/2017;

-**CHE** con nota del 12 luglio 2024 trasmessa a mezzo PEC di pari data, conservata in atti, la dott.ssa De Bellis Marialetizia, in qualità di socio, amministratore unico e legale rappresentante della società a responsabilità limitata "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", con sede legale nel Comune di Belvedere Marittimo (CS), Via G. Grossi n. 12 (ex n. 8), ha comunicato, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 362/1991 e ss.mm.ii., la variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della suddetta società, come in appresso meglio dettagliato;

-**CHE** il giorno 28 maggio 2024, in Corigliano-Rossano, con scrittura privata autenticata nelle firme per notaio dott. Luigi Viteritti, Repertorio n. 21.786, Raccolta n. 11.934, registrata a Cosenza in data 4 giugno 2024 al n. 10.512 serie 1T, la dott.ssa Curino Gabriella ha ceduto e venduto alla dott.ssa De Bellis Marialetizia, che ha accettato ed acquistato, l'intera sua quota di partecipazione al capitale sociale della società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", di nominali euro 200,00, pari all'1% del capitale sociale;

-**CHE** per effetto della suddetta cessione di quote la dott.ssa Curino Gabriella ha cessato di far parte della compagine sociale della società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*";

-**CHE** a seguito della superiore cessione di quote il capitale sociale della società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", di euro 20.000,00, all'attualità, risulta sottoscritto per intero dall'unico socio dott.ssa De Bellis Marialetizia;

-**CHE** ai sensi dell'art. 7, comma 3, legge n. 362/1991 e ss.mm.ii. l'incarico di direttore responsabile della conduzione tecnico-professionale della farmacia della società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*" è stato affidato alla dott.ssa Ponte Rossella, farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

- **CHE** sono rimaste invariate la Partita IVA e la titolarità della sede farmaceutica;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Ministero della Salute n. 0018002-P-16/03/2012 relativo a "*Applicazione dell'art. 12, comma 1 della Legge n. 475/1968 e ss.mm.ii. nel caso di vendita di quote di società di farmacie*", in cui si osserva: "(....) l'art. 12 della legge 475/1968 prevede che il trasferimento della titolarità di una farmacia non possa avvenire se non sono decorsi tre anni dalla conseguita titolarità. (...) il trasferimento di titolarità della farmacia è fattispecie diversa dalla cessione di quote societarie, alla quale non si applica il divieto di cui al citato articolo 12 (....)";

RITENUTO necessario procedere alla presa d'atto della suddetta variazione societaria, così per come evidenziato nel rogito di cui in precedenza;

VISTI:

- la comunicazione di avvio del procedimento effettuata ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e trasmessa a mezzo PEC del 6 giugno 2024, conservata in atti;

- le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", attestanti l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità con la qualifica di socio di società titolare di farmacia, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 362/1991;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, conservate in atti, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dai soci della società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", attestanti l'insussistenza nei propri confronti di procedimenti e/o condanne penali e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione antimafia conservate in atti, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e dell'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 dai soci della società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", attestanti l'insussistenza, nei propri confronti, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0066211_20240610 del 10/06/2024, relativa alla società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

FATTI SALVI gli esiti dei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. "*Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

PRECISATO CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

SU PROPOSTA del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO della trasformazione della società già corrente sotto la ragione sociale "*Farmacia Giancotti S.n.c. di Marialetizia De Bellis e Gabriella Curino*", titolare della sede farmaceutica del Comune di Belvedere Marittimo (CS) e dell'azienda commerciale che vi è connessa, sita alla Via Giovanni Grossi n. 12 (P. IVA 03171360781), dalla forma in nome collettivo nella forma a responsabilità limitata con denominazione sociale "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", sotto la direzione tecnica della dott.ssa Ponte Rossella, farmacista regolarmente iscritta all'Ordine professionale della Provincia di Cosenza;

2. DI PENDERE ATTO della variazione intervenuta, a seguito di cessione di quote sociali, nella compagine della società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", avente all'attualità quale unico socio la dott.ssa De Bellis Marialetizia;

3. DI DARE ATTO CHE è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia Prot. n. PR_CSUTG_Ingresso_0066211_20240610 del 10/06/2024, relativa alla società "*Farmacia Giancotti S.r.l.*", effettuata ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, non ancora riscontrata nel sistema, per cui si procede sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 88, comma 4 - *bis*, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;

4. DI NOTIFICARE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, alla Società interessata;

5. DI TRASMETTERE copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, al Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo (CS), all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza – U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale ed all'Ordine Professionale dei Farmacisti della Provincia di Cosenza;

6. DI PRECISARE CHE relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.T.P.C.T. vigente;

7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell'art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

8. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell'art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

AMBROSIO OTELLO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

SCARPELLI RITA FRANCESCA

(con firma digitale)